

## REPUBBLICA ITALIANA

KEI ODDLICA ITALIANA		
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in		
camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:		
Dott. Giuseppe Lupo Presidente		
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere		
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel.		
ha emesso la seguente		<b>z</b> _
<u>SENTENZA</u>		200200
nella causa iscritta al n. 620/2021 del R.G. di questa Corte di Appello,	459501	0210as
vertente in questo grado	33d6142	ZDO! OC
TRA	5016ddc	FO 1+04
(C.F.:	065606ff	. 4/404
) ed elettivamente domiciliato a Palermo in via	; 76eat	COLLAIT
presso lo studio dell'avv.to che lo rap-	Serial	֡֝֝֝֟֝֝֟֝֟֝֟֝֟֝֟֝֟֝ <u>֚</u>
presenta e difende per mandato in atti	IFICATA	ב כא בא
– parte appellante –	A QUAL	לאבר
Contro	FIRM.	ב כ
SPA ( - già Spa) e	ER CA D	7 7 7
per essa, quale mandataria, giusta procura notaio di	PEC PE	בליטבור
Venezia-Mestre (rep. 42351; racc. 15678)	ARUBA	יי בים בים
( SPA, per cambio di denominazione sociale,	SSO Da:	20 = 1
elettivamente domiciliata a Verona vicolo presso lo	O Emek	\$ 12. KI
studio dell'avv.to che la rappresenta e difende per manda-	ERARD	C X
to in atti;	9 H G	21.010
	O GIUSE	2000
	SHOW THE SHO	20.0
	Course To GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 78eabc5606f5016ddd3d6142a59501f1	TIIIIas L



Corte di Appello Palermo sez. II civile

Sentenza n. 1972/2023 pubbl. il 21/11/2023 RG n. 620/2021

– parte appellata –	
E	
nata a Palermo (Pa) il	
(C.F.:	
Appellata contumace	
Conclusioni delle parti:	
Appellante: "come in atto di appello"; Appellata: "come da comparsa di costituzione	
e risposta".	76ea bc 5606150 16ddd3d6 142a 59:50111 Seriall:: 27262 f2d47.342b879c62 16a96582 552d
	RMA QUALIFICATA Seria#: 76ea bc 560615016ddd3d6142a 59501f1 A DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 2725212f247342b879c6216a96p
Motivi della decisione	3d6 142 2b879c4
❖ Fatti di causa	5016ddc
Con atto di citazione ritualmente notificato	± 5506ff
propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 5012/2016, emesso dal	#76eat
Tribunale di Palermo in data 24/10/2016, eccependo: la carenza di	A Seriali
prova scritta del credito ingiunto, la nullità del contratto per mancata	JFICAT.
sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto finanziatore e la	A Q UAL
mancata indicazione della misura degli interessi convenzionali; chiese	E 0
la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda proposta.	o Da: ARUBAPEC PER CA DI Eme sso Da: ARUBAPEC PER
Si costituì in giudizio la s.p.a., (di seguito ) titolare	PEC PI
del credito oggetto del contendere in seguito a cessione in blocco dei	ARUBA
crediti insoluti, eccependo l'inadempimento dell'opponente chiese il	SS Da:
rigetto della domanda, rilevando che non era stata contestata né	OO ETA NIN
l'avvenuta sottoscrizione del contratto né l'inadempimento delle rate	SERARI NA MA
rimaste insolute, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.	EppE C
	S GIUSI
948	Pa: LUR Pa: CIAF
- 2 -	Course in the company of the control

Sentenza n. 1972/2023 pubbl. il 21/11/2023 RG n. 620/2021

Il Tribunale di Palermo, con gentanza n 2061/2020 emegga in	
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 3061/2020 emessa in data 6/10/2020, rigettò l'opposizione proposta e confermò il decreto	
ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente alle spese di lite.	
Avverso la sentenza, proponeva appello; la	
Spa e per essa quale mandataria la Spa,	
nelle more subentrata alla s.p.a., resisteva al gravame.	
Disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il gior-	
no 11.07.2023, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è	(B.
stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei	:500815016ddd3d6142a59501f1 27252 f2447342b879c6216a96p82552d
termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali,	606f5016ddd3d6142a69501f
e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.	8d6 142k
	016ddd
❖ MOTIVI DI APPELLO	:606f6
1.2 Con il primo e il secondo motivo di gravame, l'appellante	76eab ⊛ria#:
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto suffi-	Seria#
cientemente provato il credito ingiunto, ponendo un onere probatorio	FICATA
in capo all'opponente il quale si è limitato a contestare la ricezione del-	QUALI
la documentazione sostenendo di risiedere in un luogo diverso da	₹ 5
quello indicato dall'opposta, senza tener conto che è stato prodotto un	S CA DI
contratto privo della firma del legale rappresentante della società, non	PEC PE
sono stati prodotti gli estratti conto certificati né è stata fornita la pro-	RUBAF o Da: A
va dell'erogazione del credito, in violazione dell'art. 117 TUB.	so Da:/
3. Con il terzo motivo di appello, ha eccepito il difetto di legit-	O Enes
timazione passiva della	BARDO A MAR
4. Il quarto motivo deduce l'improcedibilità della domanda per	PPE GE
- 3 -	Corte di Appende de Caranto Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRM Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DA: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DA: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DA: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DA: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DA: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DE CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DA: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DA: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DE CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DE CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DE CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DE CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DE CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DE CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DE CIARDO SEBASTIANA DE CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA EMESSO DA: ARUBAPEC PER CA DI FIRMATIA DE CIARDO SEBASTIANA DE CIARDO SE



## Sentenza n. 1972/2023 pubbl. il 21/11/2023 RG\_n\_620/2021

 mancato esperimento del procedimento di mediazione trattandosi di	
materia per la quale, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 la mediazione è	
obbligatoria il cui onere di esperimento grava sulla parte opposta.	
XXXX	
In via preliminare, per ragioni di ordine logico, deve essere trat-	
tato il quarto motivo che attiene al rito e solleva, per la prima volta in	
questo grado di appello, eccezione di improcedibilità della domanda	
per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in primo gra-	
do.	-8058
Il motivo è destituito di fondamento giacché in tema di media-	a 59 50 11
zione obbligatoria, D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 1-bis, il pre-	3d6 1422
ventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di	016ddd;
procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita	\$606f5
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non	76eab Pria∓
oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può	Seria# Inoa⊤A
disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie	FICATA MULLIF
indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello	QUALIF
l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità	FIRM A DIO
della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice,	3 CA DI
ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. 11/08/2021, n.22736: Cass. n.	EC PEF
25155 del 2020).	RUBAP
Nella specie, questa Corte ritiene non esperibile la mediazione	o Da∶A Fme Si
sia per ragioni di economia processuale, considerato che la causa è già	E E S N N N N N N N N N N N N N N N N N
matura e di pronta decisione sia in ragione dell'infondatezza del gra-	BARDC
vame, come di seguito esposto sia tenendo conto che trattasi di una	PPE GE
- 4 -	Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GENARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 78ea to 5806ff016ddd3d6142a 59601f1 Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 27252224447342b87966216a966262d

RG n. 620/2021

morosità datata, come emerge dal decreto ingiuntivo recante il n.	
5012/2016, peraltro non contestata dall'appellante il quale non ha mai	
mostrato di volere adempiere anche parzialmente il proprio debito.	
D'altra parte, il ricorrente non ha mai eccepito avanti al primo	
giudice, come previsto a pena di decadenza, il mancato esperimento	
della mediazione, e la relativa eccezione è rigettata.	
Deve essere parimenti rigettata l'eccezione di difetto di legitti-	
mazione passiva, sollevata per la prima volta in grado di appello del	
tutto genericamente, senza peraltro neppure indicare gli elementi di	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
contestazione. Difatti, l'opponente in primo grado non ha giammai	189501f 216a96
contestato l'avvenuta cessione del credito né la legittimazione attiva	FIRMA QUALIFICATA Seria#: 76ea to: 560615016ddd3d6142a59501f1
della ad agire esecutivamente per far valere le proprie ragioni cre-	016ddd;
ditorie, promuovendo una contestazione nel merito del credito ingiun-	:606f6
to e della fonte da cui lo stessa trae origine, formulando così difese in-	76eab Serial#:
compatibili con la relativa eccezione che postulano un tacito ricono-	Seria#
scimento della titolarità del credito in capo alle società procedenti (cfr.	ICATA
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24798). Ne consegue che, sul	QUALIF
punto, la censura mossa per la prima volta in appello è tardivamente	FIRMA
formulata. In ogni caso, a fronte della tardiva contestazione, in appello	CA DI
la ha prodotto documentazione volta a contrastare il motivo	EC PEF
di gravame, da ritenersi, pertanto, ammissibile.	RUBAP p Da: Ab
In particolare, è stata prodotta documentazione da cui risulta	o Da: A Eme ses
l'avvenuta cessione del ramo di azienda da s.p.a. a	Emess A NINA
s.p.a. (verbale assemblea straordinaria del 29.6.2028 pubblicata in G.U.	RARDO A MARI
serie 92 del 9.8.2018) da cui si evince che la conferitaria subentra nei	PE GE
	Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI
	LUPO
	9 9

RG n. 620/2021

debiti e nei crediti oggetto di cessione che potrà direttamente riscuo-	
tere, così realizzandosi una successione a titolo particolare. Ancora, è	
stata prodotta procura notarile del 21.12.2020 notaio ove si da	
atto della modifica della denominazione sociale della s.p.a. in	
s.p.a. con socio unico s.p.a.; procura notarile	
del 9.12.2020 ove viene conferito mandato alla gestione dei crediti da	
s.p.a. (denominazione modificata da s.p.a.)	
a s.p.a.	-
Per altro verso, il credito per cui si procede, rientra tra quelli	1
passati in sofferenza, che ha formato oggetto di cessione pro soluto in	199501f
blocco di crediti, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione av-	FIRMA QUALIFICATA Seria#: 76eabq 650615016ddd3d6142a83601ff
viata dalla s.p.a., che ha ceduto a s.p.a, in forza di	)16ddd:
un accordo quadro concluso in data 19.9.2014; cessione del credito	:5606f6
comunicata al cliente con lettera raccomandata ricevuta in data	76eab Peram
30.5.2016, ai sensi dell'art. 1264, cod. civ. (si veda documentazione	8ria ⊞
prodotta nel procedimento monitorio). Inoltre, non vi è alcuna inde-	ICATA PUALIF
terminatezza né incertezza del credito ceduto giacché è stato allegato	QUALIF
elenco dei crediti oggetto di cessione, parimenti versato in atti.	FIRMA CA DI
Passando al merito della controversia, il credito oggetto di de-	CA DI
creto ingiuntivo trae fonte dal contratto di credito al consumo, sotto-	EC PER
scritto da e, quale coobbligata, da in	RUBAP Da: Af
data 12.3.2014, con il quale è stato al medesimo concesso un finanzia-	o Da: A Eme SS
mento per l'acquisto di un'autovettura, ove è specificamente indicato il	Emess A NINA
TAN (0.01) e il TAEG (1,81) ed ogni altra condizione contrattuale per il	AARDO
rimborso del capitale e degli interessi, con allegato il documento di	PE GE
	IUSEP SEBA
	TUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI



RG n. 620/2021

sintesi. Inoltre, nel procedimento monitorio è stato parimenti prodotto	
l'estratto conto attestante l'andamento del rapporto con indicazione	
delle rate pagate e di quelle rimaste insolute ed infine, a confutazione	
del motivo di opposizione, la certificazione con l'avvenuta erogazione	
del finanziamento, documenti tutti prodotti già nella fase sommaria	
del procedimento monitorio.	
Tale documentazione soddisfa ogni requisito formale per la va-	
lidità del contratto e del rapporto di finanziamento sottostante.	5
Ed invero, il contratto in atti, benché non presenti la sottoscri-	_ ;
zione del funzionario della cedente reca la dichiarazione	88
dell'appellante di ricezione, all'atto del contratto, di copia dello stesso,	d6 142a
risultando così sufficiente per ritenere validamente formato il consen-	FIRMA QUALIFICATA Serial#; 76ea bc 5606/5016ddd3d6 142a 59501 ft
so per la pattuizione in atti. Sul punto è sufficiente richiamare	5606150
l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di	76eabc
contratti "monofirma" per il quale: "Il contratto cosiddetta monofirma è	Seria ##
valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento	CATA
contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto	QUALIFICATA
della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in	FIRMAC
senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia	
redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sot-	S .
toscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi	NUBAPE
alla stregua di comportamenti concludenti" (ex plurimis Cassazione ci-	Da: AF
vile sez. I, 30/06/2023, n.18590).	See Ell
Nel caso di specie, come già detto, nel contratto versato in atti è	ARDOIL
presente la dichiarazione di di aver preso visione delle condi-	ш ј Д
presente la dichiarazione di	LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI
	JPO GIL
	<u> </u>



RG n. 620/2021

zioni proposte e di aver ricevuto copia completa della documentazio-	
ne, circostanza che, unitamente alla sottoscrizione non disconosciuta	
dall'opponente ed alla produzione degli altri documenti da parte della	
società finanziaria cessionaria, rende valido ed efficace il contratto sot-	
toscritto.	
Passando, invece, alla contestazione relativa alla mancata alle-	
gazione dell'estratto conto relativo al rapporto da cui origina il proce-	
dimento monitorio e che, sostiene l'opponente, non è documento suffi-	
ciente a comprovare la fondatezza del credito, va, intanto, premesso	-860615016ddd3d6142a 89501fr
che l'estratto conto depositato in atti non è da considerarsi un mero	(B) 50.11
estratto di saldaconto ma un'attestazione di tutti i movimenti contabili	606F5016ddd3d6142a 89501桁
eseguiti dalla parte. Del resto, il rapporto in esame non nasce da un	316ddd5
contratto di conto corrente bancario, ove le appostazioni riguardano	5606f5(
posizioni debitorie e creditorie, ma da un contratto di finanziamento	Seria#; 76eabo
che reca le rate pagate e quelle rimaste insolute con il passaggio a sof-	QUALIFICATA Seria#:
ferenza e la maturazione degli interessi moratori secondo quanto indi-	CATA
cato in contratto, annotazione rispetto alla quale, peraltro, l'opponente	QUALIFICATA
non ha posto alcuna contestazione specifica.	FIRMA
Ne consegue che ogni requisito di forma risulti soddisfatto fin	
dalla fase monitoria, che il credito è, pertanto, provato e l'appello è in-	S
tegralmente rigettato.	3UBAPE
❖ Spese	Da: A
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi-	E S
vo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate sulla	ARDO
base delle tariffe di cui al DM n. 55/14, come integrato dal DM n.	F G H
	to Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI
	uPo G
- 8 -	o Da: L



RG n. 620/2021

147/2022.  In ragione del rigetto dell'impugnazione, l'appellante deve essere	
condannato a rimborsare le spese di lite all'appellata che si liquidano	
come in dispositivo.	
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei	
 presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002 n.	
115, come inserito dall'art. 1 comma 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228,	
per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,	
a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.	
P.Q.M.	
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle	
parti, nella contumacia di che dichiara,	
rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 3061/2020 emessa	
dal Tribunale di Palermo in data 06.10.2020;	
condanna l'appellante a rimborsare a parte appellata le spese del	
giudizio che si liquidano in complessivi euro 3800,00, oltre spese ge-	
nerali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;	
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1	
quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma	
 17 l. 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte	
dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo	
unificato, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.	
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di	
Palermo, in data 13.11.2023.	
- 9 -	Corte di Appello di Palermo sez. Il civile

Sentenza n. 1972/2023 pubbl. il 21/11/2023 RG n. 620/2021 R.G. n. 620/2021 Il Consigliere Estensore Dott.ssa Sebastiana Ciardo Il Presidente Dott. Giuseppe Lupo Pirmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seria# 76eath 5606f5016ddd3d6142a 89501ff1
Firmato Da: CIARDO SEBASTIANA MARIA NINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Seria#: 27252f2d47342b679c6216a96b582652d - 10 -

